

**Chiara CAVALLARI**  
*Magistrato*

COMPENDIO di  
**DIRITTO** dell'  
**UNIONE**  
**EUROPEA**

**XIII Edizione**  
**2024**

  
**Neldiritto**  
**Editore**

poi confermato da entrambe le istituzioni e successivamente sottoposto ad una revisione giuridico-linguistica, prima della definitiva adozione a livello formale; è inoltre previsto il differimento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo (salve eccezioni limitate a disposizioni specifiche), nella misura di due anni dalla relativa adozione, al fine di assicurare agli interessati un congruo periodo di transizione per adeguarsi alle nuove regole e implementare le misure richieste.

#### ■ 5.2. Obiettivi e contenuto della disciplina in tema di IA, alla luce dell'accordo provvisorio raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione sulla proposta di regolamento.

L'accordo provvisorio raggiunto nel dicembre 2023 sulla proposta di regolamento chiarisce innanzitutto l'**ambito di applicazione** della disciplina europea in materia di intelligenza artificiale (IA).

In particolare, precisa come il regolamento non possa operare nel contesto dei settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE, specificando altresì che non dovrebbe in ogni caso incidere sulle competenze degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale né applicarsi ai sistemi di IA utilizzati esclusivamente per scopi militari o di difesa. L'accordo chiarisce inoltre che il regolamento non trova applicazione con riguardo ai sistemi di IA utilizzati solo a scopo di ricerca e innovazione. Per quanto concerne il **contenuto della relativa disciplina**, l'accordo provvisorio conferma sostanzialmente l'approccio di regolazione (delineato nella proposta della Commissione) basato sul livello di rischio associato alle applicazioni di IA, pur introducendo alcune innovazioni.

Nello specifico, appronta un regime basato sui rischi identificabili tramite la relativa classificazione, concentrato nella specie sui **sistemi di IA ad alto rischio**, allo scopo di garantire che non siano compresi i sistemi che non presentano il rischio di causare gravi violazioni dei diritti fondamentali o altri rischi significativi.

In particolare, è prevista la possibilità di autorizzazione di un'ampia gamma di sistemi di IA ad alto rischio, che viene assoggettata ad una serie di requisiti e obblighi per ottenere l'accesso al mercato dell'UE.

In tale contesto è stabilita, nella specie, una **valutazione d'impatto sui diritti fondamentali** prima che un sistema di IA ad alto rischio sia immesso sul mercato dai suoi operatori, oltre che una maggiore **trasparenza** per quanto riguarda l'uso dei predetti sistemi di IA (ad alto rischio).

Nel medesimo ambito, infine, vengono valorizzate le specificità connesse alle attività rimesse alle **autorità di contrasto** (coincidenti con qualsiasi autorità pubblica competente in materia di prevenzione, accertamento o perseguimento di reati ovvero di esecuzione di sanzioni penali), e la correlata necessità di preservarne la capacità di utilizzare l'IA nel loro lavoro: in particolare, si introduce una procedura di emergenza che consenta alle autorità di contrasto di utilizzare, in caso di urgenza, uno strumento di IA ad alto rischio che non abbia superato la procedura di valutazione della conformità, stabilendo in ogni caso un meccanismo specifico per garantire che i diritti fondamentali siano sufficientemente protetti da eventuali abusi dei sistemi di IA.

Nell'ambito del sistema di classificazione del livello di rischio, vengono individuati alcuni usi dell'IA per i quali il **rischio** è considerato **inaccettabile**, con la conseguenza che tali

sistemi saranno vietati dall'UE (tra questi, può segnalarsi l'ipotesi della manipolazione comportamentale cognitiva ovvero quella del riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione).

Per converso, i sistemi di IA che presentano solo un *rischio limitato* vengono assoggettati ad **obblighi di trasparenza** in forma attenuata (tra cui, ad esempio, quello di rendere noto che il contenuto è stato generato dall'IA, affinché gli utenti possano prendere decisioni informate in merito all'ulteriore utilizzo).

L'accordo provvisorio stabilisce, inoltre, una nuova *architettura di governance* per l'attuazione e il rispetto delle regole in materia di IA, includente l'istituzione di un ufficio per l'IA all'interno della Commissione europea, un gruppo scientifico di esperti indipendenti, nonché un comitato per l'IA formato da rappresentanti degli Stati membri.

### ■ 5.3. Ulteriore ipotesi di recente applicazione delle misure di ravvicinamento delle legislazioni in funzione del buon funzionamento del mercato interno: il regolamento (UE) 2023/2854 sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo.

La base giuridica individuata nell'art. 114 TFUE (che prevede l'adozione di misure - di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri - destinate ad assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno) costituisce il fondamento giuridico di un ulteriore intervento europeo di recente adozione, rappresentato nella specie dal **regolamento (UE) 2023/2854 del 13 dicembre 2023 sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo** (c.d. regolamento sui dati).

L'indicato regolamento muove dalla definizione del concetto di "*dati*" - come "*qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva*" - e della nozione di "*prodotto connesso*" e/o di "*servizio correlato*", unitamente alla considerazione di come negli ultimi anni le tecnologie basate sui dati abbiano avuto effetti trasformativi su tutti i settori dell'economia e, nello specifico, la proliferazione di prodotti connessi a Internet abbia incrementato il volume e il valore potenziale dei dati per i consumatori, le imprese e la società.

In tale contesto, il regolamento medesimo intende stabilire un quadro armonizzato che specifichi chi ha il diritto di utilizzare i dati di un prodotto ovvero di un servizio correlato, a quali condizioni e su quale base.

L'intervento, in particolare, è ispirato alla finalità di rispondere alle necessità dell'economia digitale nonché di eliminare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei dati, assicurando al contempo meccanismi di controllo e di garanzia in favore dei soggetti interessati (persone fisiche e/o imprese) sull'impiego dei dati generati dai prodotti connessi.

L'introdotta disciplina troverà applicazione dopo 20 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo (salve limitate previsioni, per le quali viene individuato un termine più ampio).

## 6. Politica economica e monetaria.

La **politica economica** condotta dall'Unione è fondata essenzialmente su **due aspetti** (art. 119, co. 1, TFUE):